

PRETURA FOGGIA
30 OTTOBRE 1992
(decreto *i.a.p.*)

ESTENSORE: VACCARO

PARTI: CASILLO
(*Avv. D'Albola, Iori*)

**Diritti della personalità •
Immagine e reputazione •
Libro • Pericolo di danno
grave ed irreparabile •
Provvedimento cautelare •
Inibizione « a chiunque »
dalla vendita**

colo di danno grave ed irreparabile dalla diffusione di un libro appare provvedimento idoneo l'ordine a chiunque di sospendere la vendita del libro medesimo.

A tutela cautelare dell'immagine e della reputazione del peri-

Il Consigliere Pretore, letto il ricorso che precede; ritenuta la innegabile gravità del contenuto del capitolo « Foggia: L'Agricoltura sotto il tallone di ferro della camorra » compreso nel libro intitolato « Puglia ». Il crimine: scenari e strategie », inequivocabilmente lesive dell'immagine e della reputazione del ricorrente; ritenuto che la competenza, a norma dell'art. 701 cod. proc. civ. non può che spettare a questo Giudice, in quanto a Foggia, ove l'istante svolge la propria attività industriale anche a mezzo delle società del gruppo Casillo, sta per verificarsi il fatto dannoso con la vendita al pubblico del libro anzidetto;

ritenuta l'esistenza dell'imminente ed irreparabile pregiudizio derivante dalla diffusione della pubblicazione e la conseguente necessità di impedirne immediatamente in via provvisoria e fino a nuovo ordine.

P.T.M. — Letti gli artt. 700 e 701 in relazione agli artt. 689 ss. cod. proc. civ. ordina a chiunque di sospendere immediatamente la vendita del libro « Puglia - Il crimine, scenari e strategie » dell'autore sig. Maurizio Fiasco e pubblicato dalla società Sapere 2000 s.r.l. fino a nuovo ordine.

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 24 novembre 1992 e manda al ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del presente provvedimento alla controparte entro il 10 novembre 1992.

PRETURA FOGGIA

5 DICEMBRE 1992

ESTENSORE: VACCARO

PARTI: CASILLO

(Avv. D'Albola, Iovi)

FIASCO

(Avv. L. Bovio)

Provvedimenti d'urgenza • Illecito commesso col mezzo della stampa • Libro • Competenza • Luogo di stampa

Ai fini della competenza ad emettere provvedimenti caute-

lari nei confronti di un illecito commesso col mezzo della stampa (nel caso di specie: libro) il fatto dannoso va individuato non nella vendita dell'opera già pubblicata, bensì nella pubblicazione medesima, e dunque il luogo di commissione dell'illecito è il luogo della stampa.

Il Consigliere Pretore, sciogliendo la riserva espressa nel verbale che precede, osserva la recente giurisprudenza in tema di esperibilità di regolamento di competenza in considerazione dell'ipotesi di una sequela pressoché illimitata di provvedimenti di rigetto per motivi di competenza, diversi dalle sentenze, che potesse dar luogo ad una vera e propria denegata giustizia, è giunta alla determinazione di riconoscere la necessità di interpretare estensivamente il termine « sentenza » di cui agli artt. 42-45 cod. proc. civ. nel senso, cioè, di qualsiasi provvedimento formale del Giudice che definisca il giudizio.

In conformità a tale interpretazione, anche nel procedimento *ex art. 700 cod. proc. civ. ante causam* può essere esperito il regolamento di competenza ad istanza di parte avverso il provvedimento (ordinanza) che chiude la fase cautelare, così come nei confronti della sentenza in un giudizio ordinario.

Si tratta, infatti, in entrambi i casi di decisioni che risolvono o, almeno, presuppongono la soluzione del problema della competenza.

Orbene, nel caso in esame questo Pretore, stante la particolare urgenza di provvedere sulla istanza avanzata dal sig. Casillo Pasquale, si è limitato ad emettere un semplice decreto « *inaudita altera parte* » di sospensione, temporanea, della vendita del libro costituente l'oggetto della doglianza in vista di un eventuale conferma, modifica o revoca con ordinanza definitiva da emettere dopo aver sentito le parti.

Non è, dunque, contro il suddetto decreto ma contro l'ordinanza che definisce il presente procedimento cautelare che potrà essere proposto, se mai, il regolamento di competenza.

* *Rara avis* la decisione con la quale viene revocato un provvedimento cautelare *inaudita altera parte* con condanna del ricorrente alle spese. Peraltro il generalizzato divieto a vendere il libro in questione appare di dubbia conformità non solo con la esclusione costituzionale del sequestro in danno della stampa (v. Pret. Verona 18 ottobre 1991, in questa *Rivista*, 1992, 103, con richiami di M. CLEMENTE), ma soprattutto con la necessaria individuazione del legittimato passivo dei provvedimenti del Giudice civile, insuscettibili di essere

indirizzati nei confronti di *incertae personae*.

Ancorché la soppressione dell'art. 701 cod. proc. civ. e la sua sostituzione con l'art. 669-ter, elimina molte delle controversie in tema di competenza cautelare *ante causam* esistenti fino al 31 dicembre 1992, l'individuazione nel *locus commissi delicti* in quello della stampa del quotidiano, periodico o libro è importante ai fini di individuazione del Giudice competente *ex art. 20 cod. proc. civ.* e dunque anche di quello della cautela.

Ne consegue che, allo stato, questo Giudice può tranquillamente continuare il suo esame come se nessuna impugnazione fosse stata proposta. Ritornando, quindi, alla questione della individuazione del Giudice competente, il decidente deve rivolgere l'attenzione al significato di « fatto dannoso », al cui luogo di verificaione l'art. 701 c.p.c. fa riferimento per stabilire la competenza territoriale. Il fatto dannoso non va ravvisato nella vendita dell'opera già pubblicata che indubbiamente a Foggia avrebbe provocato, quanto meno, il danno più rilevante, perché a Foggia, il Casillo svolge la sua prevalente attività industriale, ma va, invece, identificato — in conformità alla più recente autorevole giurisprudenza (tra cui Cass. civ., Sez. Un., 7 novembre 1988, n. 5993) — nell'attività dannosa ossia nella pubblicazione del libro da cui deriva il danno, avvenuta a Roma a cura della casa editrice Editorgrafica s.r.l.

Va, pertanto, dichiarata la incompetenza territoriale di questo Giudice e, di conseguenza, va revocato il precedente decreto.

Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in complessive L. 450.000 per ognuna delle parti resistenti regolarmente costituite.

P.Q.M. — Visto l'art. 701 cod. proc. civ., dichiara la propria incompetenza territoriale a provvedere in ordine al ricorso presentato il 30 ottobre 1992 nell'interesse di Casillo Pasquale ex art. 700 cod. proc. civ. e, di conseguenza revoca il proprio decreto di sospensione della vendita del libro « Puglia. Il crimine - scenari e strategie » dell'autore sig. Maurizio Fiasco e pubblicato dalla società Sapere 2000 s.r.l.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle parti resistenti delle spese liquidate in complessive L. 450.000.